

Mercoledì 23 novembre 2022

P9_TA(2022)0404

Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2021)0570 — C9-0034/2022 — 2021/0430(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2023/C 167/31)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0570),
 - vista la comunicazione della Commissione sulla prossima generazione di risorse proprie dell'UE (COM(2021)0566),
 - visti l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0034/2022),
 - visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, del 16 dicembre 2020, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽²⁾,
 - visti i suoi emendamenti, adottati il 22 giugno 2022, sulla proposta di direttiva che rivede il sistema dell'UE di scambio di quote di emissione ⁽³⁾,
 - visti i suoi emendamenti, adottati il 22 giugno 2022, sulla proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i problemi economici e monetari,
 - viste le lettere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per gli affari costituzionali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0266/2022),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0220.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0246.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0248.

Mercoledì 23 novembre 2022

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) *La presente decisione costituisce un passo importante, conformemente all'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16 dicembre 2020, per l'attuazione di una tabella di marcia per nuove risorse proprie; essa deve essere seguita da iniziative aggiuntive e complementari che garantiranno che i nuovi proventi siano almeno sufficienti per il pagamento degli interessi e il principale dei debiti di Next Generation EU e che le implicazioni finanziarie distributive del paniere siano accettabili per tutti gli Stati membri. Un importo adeguato di nuove risorse proprie deve garantire un finanziamento sostenibile del bilancio dell'Unione a lungo termine, anche per le nuove priorità dell'Unione e il rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, al fine di evitare tagli ai programmi e alle politiche dell'UE esistenti.*

Emendamento 2**Proposta di regolamento****Considerando 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *È necessario aumentare il livello delle entrate attraverso nuove risorse proprie per far fronte ai costi di rimborso di Next Generation EU e del Fondo sociale per il clima, che deve essere integrato nel QFP, così come per contribuire al raggiungimento a lungo termine degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Tuttavia, dal punto di vista giuridico e tecnico, le tre nuove risorse proprie costituiranno entrate generali nel pieno rispetto del principio dell'universalità delle entrate.*

Emendamento 3**Proposta di regolamento****Considerando 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) *La Commissione deve adottare ulteriori misure temporanee qualora le nuove risorse proprie proposte non siano adottate o non generino il livello di entrate previsto per il bilancio dell'Unione. In linea con l'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16 dicembre 2020, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per un secondo paniere di nuove risorse proprie entro la fine del 2023, che potrebbe includere un'imposta sulle transazioni finanziarie e una risorsa propria legata al settore delle imprese.*

Mercoledì 23 novembre 2022

Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili. Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del 2025. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.

Emendamento

- (5) Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire **fino al 2030** un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili. Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del 2025. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % («accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1»). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [a norma della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione].

Emendamento

- (7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % («accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1»). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [a norma della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione, **non appena sia adottata**].

Mercoledì 23 novembre 2022

Emendamento 6**Proposta di regolamento****Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *L'OCSE mira a far entrare in vigore la convenzione multilaterale di attuazione dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 nel 2024. Tuttavia, poiché l'effettiva attuazione a livello internazionale dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 da parte di alcuni paesi terzi chiave non è garantita, è necessario che la Commissione e gli Stati membri rivalutino periodicamente la situazione. In caso di evidente mancanza di progressi entro la fine del 2023, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a introdurre un prelievo sul digitale o una misura analoga. Il prelievo sul digitale o proventi derivanti da una misura analoga dovrebbero quindi essere considerati una risorsa propria dell'Unione al fine di generare entrate entro il 2026.*

Emendamento 7**Proposta di regolamento****Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *Si prevede che le entrate del bilancio dell'Unione basate sulle proposte della Commissione relative all'attuazione dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 saranno comprese tra 2,5 e 4 miliardi di EUR all'anno.*

Emendamento 8**Proposta di regolamento****Considerando 8 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) *Previo consultazione del Parlamento europeo, l'adozione della presente decisione richiede l'unanimità in seno al Consiglio. La presente decisione dovrebbe entrare in vigore una volta che gli Stati membri avranno espletato le procedure per la sua approvazione conformemente alle rispettive norme costituzionali.*

Mercoledì 23 novembre 2022

Emendamento 9**Proposta di decisione****Articolo 1 — punto 1 — lettera b**

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

«f) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari al **75** % delle entrate derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾»;

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Emendamento

«f) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari al **100** % delle entrate derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾»;

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Emendamento 10**Proposta di regolamento****Articolo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 2 bis****Riesame**

Se entro la fine del 2023 il processo di ratifica dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 non sarà stato avviato in una massa critica di paesi, come definito nella convenzione multilaterale, la Commissione propone una nuova risorsa propria in relazione al mercato unico, come un prelievo sul digitale o una misura analoga, al fine di generare entrate entro il 2026.